SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158/L

LEGGE 1° agosto 2002, n. **166.**

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

02G0205

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

Ministero della salute
e
Ministero della giustizia

DECRETO 10 aprile 2002.

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

02A09426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento al sig. Nascimbene Flavio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Nascimbene Flavio, nato a Buenos Aires (Argentina) l'11 febbraio 1971, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso dal dicembre 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al «Registro de Matricula» del Ministero della salute argentino, ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta»;

Considerato che il richiedente ha conseguito presso l'«Universidad de Buenos Aires» (Argentina) nel dicembre 1994 il titolo accademico «Licenciado en Psicologia», riconosciuto equipollente in Italia dall'Università degli studi di Torino nel settembre 2001;

Considerato inoltre che risulta essere iscritto dal 18 luglio 2001 all'ordine degli psicologi della Lombardia;

Considerato inoltre che ha dimostrato di aver concluso nell'anno 2000 due tirocini di cinque anni in «psicologia clinica» presso l'Ospedale generale dei malati acuti in Argentina e in «Psicologia clinica basica» presso il reparto di psicopatologia dello stesso ospedale;

Considerato infine che ha dimostrato di aver concluso nell'anno 2001 una formazione quadriennale in psicoterapia sistemico-relazionale presso l'Università di Buenos Aires;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Nascimbene Flavio, nato a Buenos Aires (Argentina) l'11 febbraio 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicoterapeuti» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09544

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arcidiacono Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Arcidiacono Carolina, nata a Cordoba (Argentina) il 26 ottobre 1974, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso dal settembre 2001, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Psicologos» della provincia di Cordoba, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad Nacional» di Cordoba il 16 dicembre 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 marzo 2002;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Milano in data 23 novembre 2000 valido fino al 4 dicembre 2002;

Decreta:

Alla sig.ra Arcidiacono Carolina, nata a Cordoba (Argentina) il 26 ottobre 1974, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A - e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09545

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ceppo Rosalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ceppo Rosalia, nata a Villa Maria (Argentina) il 9 giugno 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino di «Trabajador social» come attestato dal certificato rilasciato dal «Colegio de profesionales en servicio social» di Cordoba, cui è iscritta dall'agosto 1993, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di «Trabajador Social con orientaciones en salud-minoridad y familia» conseguito presso l'«Instituto Nacional de Educacion superior» di Villa Maria (Argentina) nel dicembre 1992;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Visto il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, con nota datata 6 marzo 2002;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - Sezione B dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ceppo Rosalia, nata a Villa Maria (Argentina) il 9 giugno 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - Sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09546

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sokolova Olga di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere meccanico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista la nuova istanza presentata dalla sig.ra Sokolova in data 7 maggio 2002, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere meccanico conseguito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Sokolova Olga, nata il 26 aprile 1956 a Volkhov (Russia), cittadina italiana, riconosciuto il titolo professionale di ingegnere meccanico, conseguito in Russia quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09603

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Prado Barrientos Myrna Aida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Prado Barrientos Myrna Aida nata a San Marcos (Guatemala) l'8 aprile 1952, cittadina guatemalteca diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso dal gennaio 2002, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Humanidades de Guatemala» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso di un titolo accademico «Licenciado en Psicologia», conseguito presso l'Università «Rafael Landivar» di Città del Guatemala il 23 febbraio 1979;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 maggio 2002;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro dipendente, rilasciato dalla questura di Cagliari in data 9 dicembre 1999 valido fino al 5 dicembre 2009;

Decreta:

Alla sig.ra Prado Barrientos Myrna Aida, nata a San Marcos (Guatemala) l'8 aprile 1952, cittadina guatemalteca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A- e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09604

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento al sig. Calcagnini Nicola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Calcagnini Nicola nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale australiano di «Bachelor of psychology» di cui è in possesso dal 16 aprile 1994, conseguito presso la «James Cook University of Nort Queensland» (Australia), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente è in possesso anche di un Master of Psychology, conseguito nel settembre 1996 presso la University of Southern Queensland;

Considerato inoltre che il richiedente è iscritto all'«Australian Psychological Society» dall'ottobre 1996, come attestato dal relativo certificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 maggio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato peraltro che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato essere in possesso di una formazione accademica e professionale assimilabile a quella richiesta in Italia;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 2 gennaio 2002 con validità fino al 2 gennaio 2003, per motivi di residenza;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Calcagnini Nicola, nato a Roma il 15 agosto 1963, cittadino australiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A- e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa il richiedente dovrà pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di «psicoterapeuta», per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09605

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Parera Mariana Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista listanza della sig.ra Parera Mariana Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1º maggio 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di psicologo di cui è in possesso dal 16 marzo 1999, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministero della salute argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito presso l'Universidad de Buenos Aires (Argentina) il 30 dicembre 1998, il titolo accademico di licenciada en Psicologia;

Considerato infine, che è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 marzo 2002

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo professionale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato che, per quanto concerne la psicoterapia, non ha dimostrato di essere in possesso di una formazione accademica assimilabile a quella richiesta in Italia e che non si riscontrano dati significativi nell'esperienza professionale documentata;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Parera Mariana Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 1º maggio 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

02A09606

DECRETO 15 luglio 2002.

Riconoscimento al sig. Muhamed Drawshe di titolo professionale ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Muhamed Drawshe, nato a Haifa (Israele) il 31 agosto 1968, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale israeliano di «Orech Din» (avvocato), conseguito in Israele ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il provvedimento di questo Ministero rilasciato il 1º marzo 2002 ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 con il quale, sulla base della documentazione presentata, viene dichiarata la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che al richiedente, in seguito alla sopra indicata dichiarazione, è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio dalla questura

di Macerata in data 18 giugno 2002 con validità fino al 16 settembre 2002, ai sensi dell'art. 39, commi 4, 5 e 6 del citato decreto presidenziale;

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Muhamed Drawshe, nato a Haifa (Israele) il 31 agosto 1968, cittadino israeliano, è riconosciuto il titolo professionale di «Orech Din», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 397/1999 - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 luglio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A09903

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 2002.

Ripartizione del Fondo nazionale per la montagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE DEL CIPE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Fondo nazionale per la montagna;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione Cipe, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la legge di bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 recante il «Bilancio di previsione per l'anno 2001 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003», che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, per l'anno 2001, la somma complessiva di lire 160 miliardi pari ad € 82.633.103,85 di cui lire 50 miliardi pari ad € 25.822.844,95 provenienti dalle quote attribuite al Fondo per l'anno 1996 ripartite con delibera CIPE 123 del 26 giugno 1997;

Vista la delibera CIPE del 15 novembre 2001 con la quale sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di riparto e le quote percentuali del Fondo nazionale per la montagna spettanti alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2001;

Vista la sopracitata delibera 15 novembre 2001 con la quale è, inoltre, approvato il piano di riparto della somma complessiva di lire 110 miliardi pari ad € 56.810.258,90 tra le regioni e le province autonome e sono confermate le quote di riparto approvate con delibera n. 123/97 della somma complessiva di lire 50 miliardi pari ad € 25.822.844,95 ex Fondo 1996 tra le regioni a statuto ordinario;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'importo di € 82.633.103,85 come di seguito specificato: piano di gestione 01 € 56.810.258,90, piano di gestione 02 € 25.822.844,95;

Ritenuto di dover, inoltre, provvedere all'erogazione di € 25.822.844.95 a valere sul piano di gestione 02, e rimandare l'erogazione della residua somma di € 56.810.258,90 per mancanza di disponibilità di cassa.

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 82.633.103,85, in conto esercizio 2001, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in euro)

Regioni	Fondo 2001	ex Fondo 1996	Totale
Piemonte	4.186.916,08	3.475.754,93	7.662.671,01
Valle d'Aosta	715.809,26	—	715.809,26
Lombardia	3.760.839,14	1.928.966,52	5.689.805,66
Provincia autonoma di Bolzano	2.556.461,65	—	2.556.461,65
Provinicia autonoma di Trento	1.869.057,52	—	1.869.057,52
Veneto	1.692.945,72	1.045.825,22	2.738.770,94
Friuli-Venezia Giulia	1.045.308,76	—	1.045.308,76
Liguria	1.550.920,07	1.164.610,31	2.715.530,38
Emilia-Romagna	2.812.107,82	1.288.559,96	4.100.667,78
Toscana	2.846.193,97	1.851.497,98	4.697.691,95
Umbria	2.181.513,94	821.166,47	3.002.680,41
Marche	1.914.505,72	1.420.256,47	3.334.762,19
Lazio	3.090.478,08	1.136.205,18	4.226.683,26
Abruzzo	2.993.900,64	2.453.170,27	5.447.070,91
Molise	1.374.808,27	1.027.749,23	2.402.557,50
Campania	4.493.691,48	2.244.005,23	6.737.696,71
Puglia	1.852.014,44	1.030.331,51	2.882.345,95
Basilicata	2.755.297,56	1.939.295,66	4.694.593,22
Calabria	4.431.200,19	2.995.450,01	7.426.650,20
Sicilia	3.613.132,47	—	3.613.132,47
Sardegna	5.073.156,12	—	5.073.156,12
Totali . . .	56.810.258,90	25.822.844,95	82.633.103,85

Art. 2.

Si autorizza l'erogazione della somma di € 25.822.844,95 secondo le assegnazioni relative all'ex Fondo 1996, tra le regioni a statuto ordinario.

Art. 3.

L'onere relativo di € 82.633.103,85, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A09859

DECRETO 29 maggio 2002.

Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. Impegno ed erogazione della somma di € 64.150,14 per la riassegnazione al comune di Rutino per l'esercizio finanziario 2002 in conto residui 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, comma 4, della sopracitata legge n. 219/1981 il quale dispone, fra l'altro, che le somme destinate agli interventi di competenza, siano versate in apposito conto corrente infruttifero aperto presso le Tesorerie centrali a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 di modifica della legge n. 468/1978 recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Considerato che la contabilità speciale intestata al comune di Rutino (Salerno) è stata chiusa d'ufficio, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, e che le disponibilità ivi giacenti sono state versate in conto entrata del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 novembre 2001, n. 419 di assestamento del bilancio dello Stato, che dispone, fra l'altro, una variazione in termini di competenza e di cassa al capitolo 9121 di lire 124.212.000 per l'anno finanziario 2001;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449 per l'anno finanziario 2002;

Vista la nota dell'IGEPA del Ministero dell'economia e delle finanze n. 16809 del 15 febbraio 2002 con la quale si comunica che in sede di assestamento di bilancio 2001 è stata disposta la riassegnazione al capitolo 9121/economia - unità revisionale 8.2.1.3 (ora capitolo 7639 - u.p.b. 5.2.3.3.) di lire 124.212.000 (pari ad euro 64.150,14);

Vista la nota n. 46311 dell'IGEPA del 24 aprile 2002 con la quale si informa che con decreto ministeriale n. 0035737 è stata disposta un'assegnazione di € 64.151 in termini di sola cassa sul capitolo 7639 - u.p.b. 5.2.3.3. - per l'anno finanziario 2002;

Vista, infine, la nota DV/69 del 4 marzo 2002 del consigliere ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per la riassegnazione alle Amministrazioni competenti della somma complessiva di € 64.150,14 per le finalità sopracitate;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 64.150,14 per la riassegnazione al comune di Rutino (Salerno) sull'apposita contabilità speciale n. 2518 intestata al comune stesso (aperta presso la Tesoreria provinciale competente).

L'onere relativo graverà sul capitolo n. 7639 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2002, in conto residui 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A09858

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° luglio 2002.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di Direttore dell'ufficio IV - Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che la società Nuova ICT S.r.l. non ha presentato domanda di rinnovo per il medicinale di cui al presente decreto;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Sulinol, registrato a nome della società Nuova ICT S.r.l., con sede in via Mario Borsa, 11 - Codogno (Lodi), codice fiscale n. 07704130157, nella confezione «30 compresse 200 mg», A.I.C. n. 024184018 non è rinnovata.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º luglio 2002

Il dirigente: GUALANO

02A09850

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alessio», in Sesto F.no.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 agosto 2001, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooperativa Alessio», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 18 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Alessio», con sede in Sesto F.no, costituita per rogito del notaio Simone Ghinassi in data 31 marzo 1999, repertorio n. 21086, registro Società n. 4968810483 del Tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 6025/296618, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art 2544 codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 6 giugno 2002

Il dirigente: BIONDI

02A09524

DECRETO 3 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Lagomarmi» a r.l., in Minucciano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità,dispone che le citate società che non sono in condizioni di conseguire gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Lagomarmi» a r.l., con sede in Minucciano (Lucca), dal quale è risultato che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Lagomarmi» a r.l., con sede in Minucciano (Lucca), costituita in data 31 maggio 1990 per rogito del notaio Giampiero Petteruti, repertorio n. 29594, registro imprese n. 19311, B.U.S.C. n. 1400/249271, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 3 luglio 2002

Il direttore provinciale: SARTI

02A09523

DECRETO 3 luglio 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «C.E.P. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Pescopagano, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 11 aprile 1991, iscritta al n. 1931 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2436;

2) società cooperativa a r.l. «Antares - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 18 maggio 1996, iscritta al n. 170005 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2964.

Potenza, 3 luglio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A09615

DECRETO 4 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Marzano già Il Pioppeto - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Marzano sul Sarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto riportata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 - e 31 gennaio 1992 n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «San Marzano già Il Pioppeto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marzano sul Sarno costituita per rogito notar Ferdinando Spagnuolo in data 12 giugno 1993 - repertorio n. 16836 - registro società n. 26561 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5723.

Salerno, 4 luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A09512

DECRETO 8 luglio 2002.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971 n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Accademia studi teatrali Ermete Zacconi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 17 giugno 1986 - repertorio n. 160917 - registro società n. 1151/1986 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4335;

2) società cooperativa «Verde Sud - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 29 maggio 1996 - repertorio n. 11872 - registro società n. 958/1986 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4247.

Salerno, 8 luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A09540

DECRETO 9 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco San Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 - e 31 gennaio 1992 n. 59 - art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Parco San Martino - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito Notar Achille Monica in data 18 luglio 1978 - repertorio n. 409651 - registro società n. 382/1978 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2351;

Salerno, 9 luglio 2002

Il direttore provinciale reggente: CAPUANO

02A09539

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.SVI.SA. a r.l.», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della politiche sociali;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (ora direzioni provinciali del lavoro) l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 19 giugno 2001;

Visto la documentazione prodotta dalla cooperativa attestante il pagamento dei contributi dovuti per le ispezioni ordinarie;

Vista la nota del 3 luglio 2002 della Bipiesse Riscossioni S.p.a. con la quale certifica che la cooperativa sotto indicata ha estinto la cartella esattoriale n. 6418444 emessa nel 1996;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa di produzione lavoro «CO.SVI.SA. S.r.l.», con sede in Cagliari, costituita in data 8 giugno 1988 con atto a rogito notarile dott. Roberto Vacca di Cagliari, repertorio n. 85593, iscritta nel registro delle società al n. 18965 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3751.

Cagliari, 10 luglio 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A09614

DECRETO 10 luglio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Archimede - Società cooperativa sociale», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 18 aprile 2002

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa a r.l. «Archimede - Società cooperativa sociale», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Salvatore Mobilio in data 21 febbraio 1996 repertorio 75808, registro imprese n. 71855/1996 c/o C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 10 luglio 2002

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

02A09541

DECRETO 17 luglio 2002.

Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2002, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'istituzione di quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella D allegata alla citata legge n. 233 del 1990, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni;

Visto l'articolo 7, comma 5, della citata legge n. 233 del 1990 che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2002, n. 135, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2002, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'articolo 1 del decreto legisalativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinata nella misura di euro 40,61.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: FERRARO

02A09536

DECRETO 17 luglio 2002.

Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 2002, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, recante disposizioni in materia di «reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti»;

Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che prevede, ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'articolo 32, primo comma, lett. *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sia determinato con decreto ministeriale il reddito dei mezzadri e coloni in misura pari alla retribuzione media stabilita per i salariati fissi dell'agricoltura ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 giugno 2002, n. 135, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 2002 ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2002 è parificato, per il medesimo anno, a quello determinato con decreto direttoriale del 24 maggio 2002 per la categoria dei salariati fissi. Ove detto decreto preveda retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il direttore generale: FERRARO

02A09537

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 luglio 2002.

Modifica del decreto ministeriale 26 febbraio 2002 concernente «Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione di risorse finanziarie».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, nonché dall'art. 104, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nel quale sono definite norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca;

Vista la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2002 e per il triennio 2002 - 2004;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e, in particolare, il cap. 8921 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2002, con il quale, in attuazione del citato art. 5, comma 3 della legge n. 266 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonché le modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2002, all'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide provvede un apposito consorzio;

Ritenuto che i tempi tecnici per la costituzione del predetto consorzio non consentono di dare attuazione con tempestività al Programma nazionale di ricerche in Antartide, in quanto l'atto costitutivo e il relativo Statuto devono essere elaborati entro novanta giorni dalla data del decreto ministeriale sopracitato e sottoposti all'approvazione ministeriale;

Ritenuta la necessità di garantire la continuità della programmazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonché la prosecuzione della campagna antartica attualmente in corso e l'esecuzione di quella 2002-2003, nelle more della costituzione ed operatività del consorzio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al decreto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire l'attuazione della campagna antartica per il periodo ottobre 2002 - marzo 2003 e nelle more della costituzione del Consorzio di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2002 citato in premessa, l'ENEA continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore secondo le disposizioni previste dalla normativa previgente al predetto decreto ministeriale 26 febbraio 2002, sulla base del piano triennale ed annuale elaborato dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, costituita con decreto ministeriale n. 441/8.3.4 del 12 novembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato con i decreti ministeriali prot. 316-Ric. del 30 giugno 1995, prot. 514-Ric. del 2 giugno 1997 e prot. 358-Ric. del 29 luglio 1999 e sentito il Comitato interministeriale per l'Antartide.

A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce direttamente all'ENEA le relative risorse previste dalla legge e gravanti sul cap. 8921 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2002 citato in premessa.

Art. 2.

Fino alla data di costituzione dell'Assemblea della scienza e della tecnologia i due componenti della Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale 26 febbraio 2002 sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra esperti del settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2002

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A09860

DECRETO 18 luglio 2002.

Ridefinizione dei posti, presso l'Università di Torino, riservati agli studenti non comunitari per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2002 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 4 luglio 2002 ed, in particolare il numero dei posti indicati per l'Università degli studi di Torino riservati agli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Viste le disposizioni diramate da questa Amministrazione in data 7 maggio 2002 con le quali sono state disciplinate le modalità per le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso gli atenei italiani;

Visto l'allegato, parte integrante delle predette disposizioni, in cui risulta il contingente dei posti che ciascuna università ha riservato per i singoli corsi agli studenti stranieri che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che le ricordate disposizioni sono state a suo tempo pubblicizzate e diramate alle varie rappresentanze diplomatiche al fine di consentire agli studenti interessati di produrre domanda di preiscrizione entro la data dell'8 giugno 2002 ai singoli corsi universitari per i quali le università hanno riservato il relativo numero dei posti;

Considerato che il richiamato allegato prevede per il corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino dodici posti riservati agli studenti stranieri residenti all'estero;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all'esatta definizione del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Torino;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2002, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è rettificato da trecentonovantotto a quattrocentootto.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 4 luglio 2002 è apportata la seguente modifica:

«Università di Torino, corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia: dodici posti per gli studenti non comunitari che non rientrano nella previsione di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09846

DECRETO 18 luglio 2002.

Definizione per l'anno accademico 2002-2003 del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea dell'Università di L'Aquila in scienze motorie ed educazione motoria e sport.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento didattico dell'Università degli studi de L'Aquila nel quale figura, tra l'altro, il corso di laurea in scienze motorie, afferente alla classe 33;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 12 giugno 2002 con la quale l'Università degli studi de L'Aquila trasmette la delibera del senato accademico nella seduta del 30 maggio 2002 relativa all'offerta potenziale formativa per i corsi di laurea in scienze motorie e in educazione motoria e sport;

Decreta:

Per l'anno accademico 2002-2003 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi de L'Aquila, è così determinato:

scienze motorie, afferente alla classe 33: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

educazione motoria e sport, afferente alla classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A09847

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sil.Cro. S.c.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 luglio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bergamo nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sil.Cro. S.c.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione lavoro «Cooperativa Sil.Cro. S.c.r.l. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), via Pontirolo n. 18/B, costituita in data 17 luglio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Rivani Farolfi Nicola di Paullo (Milano), omologato dal Tribunale di Bergamo con decreto 13 agosto 1997, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Testa Anita Rossella, con studio in Castel Rozzone (Bergamo), via San Bernardo n. 22, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A09511

DECRETO 28 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Casa Napoli 22 a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 21 novembre 2001 del Tribunale di Napoli con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Casa Napoli 22 a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale n. 01632240634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Emanuele Garzo, nato a Cetara (Salerno) il 5 gennaio 1965, domiciliato in Napoli, corso Secondigliano, n. 256, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09513

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallenizza», in Pontenizza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1994 con il quale la società cooperativa agricola «Vallenizza» con sede in Pontenizza, fraz. Moglia (Pavia), codice fiscale

n. 00257630186, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Edoardo Salvotti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Tenuto conto che il dott. Edoardo Salvotti, pur diffidato a relazionare sullo stato della procedura ai sensi dell'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, non ha ottemperato alla richiesta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giannicola Radoia, nato il 20 giugno 1946, con studio in Milano - via Carlo Crivelli 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Vallenizza» con sede in Pontenizza fraz. Moglia (Pavia), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Edoardo Salvotti, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09607

DECRETO 3 luglio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Est Milano», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 1991 con il quale il Rag. Angelo Bettinelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Est Milano» con sede in Milano, codice fiscale n. 03278770155, già in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 19 aprile 1984;

Tenuto conto che il rag. Angelo Bettinelli, pur diffidato a relazionare sullo stato della procedura a sensi dell'art. 205 del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267, non ha ottemperato alla richiesta;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Rubino, nato il 31 luglio 1971, con studio in Milano - corso Italia 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Est Milano» con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Angelo Bettinelli, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A09608

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2002.

Autorizzazione al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. coop. a r.l. di Verona, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto Laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 aprile 2001 Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. coop. a r.l., ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. coop. a r.l. ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, nella persona del responsabile dott. Francesco Pavanello, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione dei perossidi;

determinazione dei tocoferoli;

determinazione dell'acidità;

determinazione della composizione degli acidi grassi;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli.

02A09522

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità società consortile a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 27 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità società consortile a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 27 luglio 1999 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio «Prosciutto di Carpegna», con nota del 18 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità società consortile a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Prosciutto di Carpegna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità società consortile a r.l.», in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 27 luglio 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09848

DECRETO 16 luglio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 20 agosto 1999, con il quale l'organismo di controllo «Bioagricoop s.c. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 20 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 3 agosto 1999 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine «Terra di Bari» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Puglia, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop s.c. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Terra di Bari» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 3 agosto 1999.

Roma, 16 luglio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A09849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 10 luglio 2002.

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 5463).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di aggiungere un nuovo comma all'art. 30 del citato statuto, al fine di prevedere la possibilità di non disattivare dipartimenti ed istituti che scendono al di sotto dei requisiti minimi previsti per la loro sussistenza, ma per i quali esista una solida e riconosciuta tradizione scientifica e/o di ricerca;

Viste le delibere del senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 febbraio 2002 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 febbraio 2002;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato nell'adunanza del 28 aprile 2002, ai fini della modifica statutaria;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 30 maggio 2002;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I - con nota del 4 luglio 2002, prot. n. 2497;

Decreta:

Articolo unico

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università cattolica del Sacro cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modificazioni, all'art. 30 «Dipartimenti e Istituti» dopo il comma 3 viene inserito il seguente nuovo comma: «3-*bis*. Qualora il numero dei docenti afferenti ad un dipartimento o ad un istituto risulti inferiore al numero minimo previsto dai precedenti commi, l'istituto o il dipartimento confluisce in altri già esistenti su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Nel caso in cui non risulti possibile la confluenza, il rettore, con proprio decreto, ne dispone la soppressione previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione - sentito il senato accademico - può autorizzare per un periodo determinato e comunque non superiore ad un anno accademico, il mantenimento in vita di dipartimenti o istituti che non soddisfino tali requisiti, tenuto conto della loro rilevanza scientifica o di ricerca.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2002

Il rettore: ZANINELLI

02A09627

DECRETO RETTORALE 10 luglio 2002.

Modificazione allo statuto. (Decreto n. 5470).

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 17 giugno 2002, in ordine alla revisione della tabella «B» di cui all'art. 47 del citato statuto, nella parte relativa al numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di economia, essendo scaduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di «economia industriale»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione nell'adunanza del 5 luglio 2002;

Decreta:

Articolo unico

La tabella «B» , di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, nella parte relativa al numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsti per la facoltà di economia viene modificata mediante la soppressione della nota n. 1, con conseguente rinumerazione della nota successiva e l'aumento a quarantadue del numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia della facoltà di economia essendo scaduta la convenzione per il finanziamento dell'insegnamento di «economia industriale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2002

Il rettore: ZANINELLI

02A09626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24408-XV.J(2277) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "BOMBA GARIBALDI C10", che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24409-XV.J(2278) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "BOMBA GARIBALDI C8", che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24402-XV.J(2280) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "BOMBA GARIBALDI C7", che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24407-XV.J(2276) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "SFERA GARIBALDI 13", che il sig. Basilico Sergio intende produrre nella propria fabbrica in Ripa Teatina (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27158-XV.J(3323) del 6.6.2002, la polvere denominata "A1 SPECIAL", che la Nobel Sport Martignoni S.p.A., con sede legale in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27155-XV.J(3320) del 6.6.2002, la polvere denominata "206V", che la Nobel Sport Martignoni S.p.A., con sede legale in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.29646-XV.J(3326) del 6.6.2002, la polvere denominata "206 SUPER V", che la Nobel Sport Martignoni S.p.A., con sede legale in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27157-XV.J(3327) del 6.6.2002, la polvere denominata "A1-36", che la Nobel Sport Martignoni S.p.A., con sede legale in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27156-XV.J(3329) del 6.6.2002, la polvere denominata "PRIMA LOWSONIC", che la Nobel Sport Martignoni S.p.A., con sede legale in Milano, intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Francia, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificata nella I categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22447-XV.J(2252) del 17.6.2002, i manufatti esplosivi denominati:

- STOPPINO PTR-SST-003-001;
- SPOLETTA PTR-SP1-013-001;
- SPOLETTA PTR-SP1-013-002;
- LAMPETTO PTR-LMP-020-045;
- SERPETTO PTR-SBS-020-001;
- LAMPO PTR-CLA-050-001;
- LAMPO PTR-CLA-070-001;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 BIANCO GRANELLA;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 BIANCO LUCE;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 BIANCO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 BIANCO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 BLU;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 GIALLO FISSO;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 GIALLO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 ORO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 ROSSO FISSO;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 VERDE;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 VIOLA;
- ROSONE PTR-1FL-070-001 MULTICOLORE;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 BIANCO GRANELLA;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 BIANCO LUCE;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 BIANCO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 BIANCO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 BLU;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 GIALLO FISSO;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 GIALLO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 ORO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 ROSSO FISSO;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 VERDE;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 VIOLA;
- ROSONE PTR-1FL-080-001 MULTICOLORE;

- ROSONE PTR-2FL-080-001 BIANCO GRANELLA;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 BIANCO LUCE;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 BIANCO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 BIANCO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 BLU;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 GIALLO FISSO;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 GIALLO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 ORO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 ROSSO FISSO;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 VERDE;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 VIOLA;
- ROSONE PTR-2FL-080-001 MULTICOLORE;
- SFERA PTR-SFR-070-001 BIANCO PER CILINDRETTI;
- RULLATO PTR-2FL-070-001;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 BIANCO GRANELLA;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 BIANCO LUCE;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 BIANCO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 BIANCO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 BLU;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 GIALLO FISSO;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 GIALLO TREMOLANTE;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 ORO PIOGGIA;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 ROSSO FISSO;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 VERDE;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 VIOLA;
- ROSONE PTR-2FS-080-001 MULTICOLORE;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 BIANCO GRANELLA;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 BIANCO LUCE;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 BIANCO PIOGGIA;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 BIANCO TREMOLANTE;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 BLU;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 GIALLO FISSO;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 GIALLO TREMOLANTE;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 ORO PIOGGIA;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 ROSSO FISSO;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 VERDE;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 VIOLA;
- SFERICA PTR-SFE-130-001 MULTICOLORE;
- CANDELA PTR-ROM-055-001 BIANCO PER CILINDRETTI;

- CANDELA PTR-ROM-055-001 BIANCO TREMOLANTE;

che la Pirotecnica Tiburtina di Raffaele L. & C. S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in San Gregorio da Sassola (RM) - loc. La Valle, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6807-XV.J(3383) del 6.6.2002, gli esplosivi da mina denominati "GELATINA 1X" e "GELATINA 2X", che la Pravisani S.p.A. intende produrre nel proprio stabilimento in Sequals (PN), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24770-XV.J(2312) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "BOMBA FRANCANO 80", che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24768-XV.J(2310) del 6.6.2002, il manufatto esplosivo denominato "BOMBA FRANCANO 130", che il sig. Francano Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Casalincontrada (CH), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23953-XV.J(2263) del 20.6.2002, i manufatti esplosivi denominati:

- RIPRESA DI LAMPI - FERLAZZO CAL. 68 MM;
- RIPRESA DI LAMPI TIPO LX2 - FERLAZZO CAL. 68 MM;
- RIPRESA DI LAMPI - FERLAZZO CAL. 84 MM;
- RIPRESA DI LAMPI CON RIPORTO - FERLAZZO CAL. 84 MM;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (ME) - contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.21791-XV.J(2203) del 20.6.2002, i manufatti esplosivi denominati:

- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;

- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI FARFALLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;

- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI FISCHI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;

- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI GIRELLE ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI ULULI ED INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;

- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;

- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI DOPPIA SFERA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;

- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI PEONIA E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;

- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI FARFALLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI FISCHI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;

- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI GIRELLE E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;

- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI ULULI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;

- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI INTRECCI E MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;

- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI INTRECCI E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;

- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;

- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- RITARDO DI MARGHERITE E LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- DUE RIPRESE DI LAMPI VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI LAMPI Ø 48 VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI FARFALLE VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI FISCHI VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI GIRELLE VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI ULULI VACCALLUZZO CALIBRO 155;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;

- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- DUE RIPRESE DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;

- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- DUE RIPRESE DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;

- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- UNA RIPRESA DI MARGHERITE VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore rosso;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore blu;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore argento;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore verde;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore azzurro;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore viola;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore bianco;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore sfera di carbone;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore giallo;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore arancione;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante oro;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore tremolante bianco;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore intermittente bianco;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice oro;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice verde;
- UNA RIPRESA DI INTRECCI VACCALLUZZO CALIBRO 155 di colore salice rosso;

che la Pirotecnia S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belpasso (CT) - contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

02A09455 - 02A09456

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Effercal D3»

Estratto decreto n. 195 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EFFERCAL D3 nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, c.a.p. 16131, Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034799015 (in base 10), 115ZF7 (in base 32);

classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n.539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli) - via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (prodotto finito).

Composizione: ogni bustina contiene:

principi attivi: carbonato di calcio 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3): 880 UI;

eccipienti: acido citrico, aspartame, sodio saccarinato, aroma arancio, maltodestrina, giallo arancio S (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto del provvedimento A.I.C. n. 271 del 7 giugno 2002

Medicinale: FENISTIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, s.s. Varesina n. 233, km. 20,5, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 00687350124.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020124121 - gel 30 g.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 020124121 - gel 30 g varia in: « 0,1% gel», tubo gel 30 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09852

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Triclose»

Estratto decreto n. 304 del 4 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nuova ICT S.r.l., con sede in via Mario Borsa n. 11, Codogno, Lodi, con codice fiscale n. 07704130157.

Medicinale: TRICLOSE.

Confezione:

A.I.C. n. 023406010 - 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 023406022 - «250 mg capsule molli vaginali» 15 capsule.

È ora trasferita alla società: Q-MED ICT S.r.l., con sede in via Mario Borsa n. 11, Codogno, Lodi, con codice fiscale n. 12880300152.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09854

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gladio»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 337 del 4 luglio 2002

Medicinale: GLADIO.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto - Pisa, via Meucci n. 36, c.a.p. 56014, Italia, codice fiscale n. 05200381001.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: latte magro in polvere 2,789 g, saccarina sodica 0,005 g, silice colloidale 0,006 g, aroma di caramello 0,050 g, aroma di crema 0,050 g;

a: sorbitolo 2,639 g, saccarina sodica 0,010 g, aspartame (E-951) 0,010 g, silice colloidale 0,006 g, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa) 0,018 g, titanio biossido (E-171) 0,012 g, aroma di latte 0,100 g, aroma di caramello 0,050 g, aroma di crema 0,050 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031220027 - 30 bustine 100 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031220027 - 30 bustine 100 mg varia a: «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biaferone»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 338 del 4 luglio 2002

Medicinale: BIAFERONE.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli standard terms relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027929025 - 1 fiala siringa 1 ml 3000000 U.I;

A.I.C. n. 027929037 - 1 fiala siringa 1 ml 6000000 U.I.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027929025 - «3000000 U.I soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 ml;

A.I.C. n. 027929037 - «6000000 U.I soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09855

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feldene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 342 del 4 luglio 2002

Specialità medicinale: FELDENE - A.I.C. n. 024249043/ crema 50 g 1%.

Società Pfizer Italiana S.p.a., s.s. 156 km 50, c.a.p. 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Feldene», crema 50 g 1%, A.I.C. n. 024249043, prodotti anteriormente al 18 gennaio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto MDR n. 770 del 12 dicembre 2001, possono essere dispensati per ulteriori 180 giorni a partire dal 17 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09857

Comunicato di rettifica del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 174 del 28 marzo 2001, relativo al medicinale «Cepim»

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 174 del 28 marzo 2001», relativo al medicinale CEPIM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001, alla pagina 66, nella descrizione delle confezioni è stata omessa la confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 028896037, e alla pagina 67, nella descrizione delle nuove indicazioni terapeutiche approvate è stata omessa l'indicazione: «Cepim è indicato nella profilassi chirurgica nei pazienti sottoposti a chirurgia intra-addominale.».

02A09851

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca alla «Minerva S.p.a.» e conferma alla «Mercurio Autovetture S.p.a.» a gestire un magazzino generale

Con decreto ministeriale 27 giugno 2002 alla società «Minerva S.p.a.» già «Mercurio Autovetture S.p.a.», viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in San Polo di Torrile (Parma), via Romagnoli n. 25 e alla società «Mercurio Autovetture S.p.a.» denominata brevemente «M.A. S.p.a.», con sede in San Polo di Torrile (Parma), via Romagnoli n. 25, è confermata l'autorizzazione a gestire il sopracitato magazzino generale.

02A09503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttorie per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Baseball Club Grosseto 99 a r.l.», con sede in Grosseto via Tevere n. 11 (costituita rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini di Grosseto in data 15 febbraio 1995 - repertorio n. 128129) che, dagli accertamenti effeffuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica, che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

Elicon film a r.l., sede legale Milano, via Andreani, 2, costituita per rogito Notaio Dr. Pedalino Giuseppe di Milano, in data 5 marzo 1947, rep. n. 33156 racc. B.U.S.C. 3816/18538, Codice fiscale: mancante, Tribunale Milano, reg. soc. 57259, vol. 1838, fasc. 1182.

Custodi auto a r.l., sede legale Milano, via Turati 29, costituita per rogito notaio Dr. Luigi Perillo di Cesano Maderno in data 23 settembre 1987, rep. n. 4611 racc. 1046 B.U.S.C. 13160/232009 codice fiscale: 09950170152, Tribunale Milano, reg. soc. 278859, vol. 7158, fasc. 9.

Multiservice 6 a r.l., sede legale Milano, Viale Tunisia 15, costituita per rogito Notaio Dr. Corrado Teti di Milano, in data 10 novembre 1987, rep. n. 60905 racc. 1874, B.U.S.C. 13132/230723, codice fiscale: 09950170152, tribunale di Milano, reg. soc. 276312, vol. 7107, fasc. 12.

Euromodel Promotion a r.l., sede legale Milano, via Sottocomo 7, costituita per rogito Notaio dr. Paolo Lovisetti di Milano, in data 26 settembre 1989, rep. n. 139066 racc. 9513, B.U.S.C. 13823/245869, codice fiscale: mancante, tribunale di Milano, reg. soc. 297717, vol. 7535, fasc. 17.

F.A.C. Service a r.l., sede legale Milano, via Tiziano 21, costituita per rogito notaio dr. Paolo Lovisetti di Milano, in data 30 novembre 1991, rep. n. 178685 racc. 13374 B.U.S.C. 14554/258171, codice fiscale: mancante, tribunale Milano, reg. soc. 321725, vol., fasc. 19.

Edil Mail soc. coop.va edilizia a r.l., sede legale Cormano (Milano), via Zara 29, costituita per rogito notaio dr. Guido Peregalli di Bollate, in data 22 luglio 1991, rep. n. 1067 racc. 174, B.U.S.C. 14639/258564, codice fiscale: 10429050155, tribunale di Milano, reg. soc. 323392, vol. 8050, fasc. 42.

Edilizia Cimiano seconda a r.l., sede legale Milano, via Pusiano 42, costituita per rogito Notaio Dr. Agostino Avanzini di Milano, in data 16 maggio 1968, rep. n. 23771 racc. 5512, B.U.S.C. 6099/105961, codice fiscale: 0632940153, tribunale di Milano, reg. soc. 136120, vol. 3424, fasc. 20.

Che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 c.c.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02/6792.316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A09502-02A09538

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la ricerca cardiovascolare, in Bologna

Con decreto ministeriale 15 luglio 2002 è approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la ricerca cardiovascolare, con sede in Bologna.

02A09542

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura, in Napoli

Con decreto ministeriale 15 luglio 2002 è approvato il nuovo statuto del Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura con sede in Napoli.

02A09543

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del signor Stefano Starri, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «STARY», è stato revocato ai sensi della legge n. 114/1991 con decreto n. 1.13/2-327/02 di data 24 giugno 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti il precedente decreto n. 11419/27623 di data 15 novembre 1935 con il quale il cognome del signor Ernesto STARY, nato il 14 ottobre 1894 a Graz (Austria), nonno dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «STARRI».

Per l'effetto, il cognome del signor Stefano Starri, nato il 25 dicembre 1967 a Trieste e qui residente in via Grandi n. 9, è ripristinato nella forma originaria di «STARY».

02A09535

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651181/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 0 3 *

€ 0,77